



COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23

OGGETTO : Regolamento Comunale per l'alineazione di beni immobili - Approvazione.

Data 18/06/1998

L'anno millenovecentonovant otto il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 19.40 , nella sala Consiliare del Comune suddetto.

Alla 2^a convocazione in sessione straordinaria , che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) SALVATORE Vito	si		8) MAGLIO Pasquale Giuseppe	si	
2) ANDREOTTI Nicolino	si		9) PECORARI Corrado Giuseppe	si	
3) CAPOBIANCO Rocco	si		10) MONTALBETTI Domenico Salvatore	si	
4) CICCARELLA Pasquale	si		11) MAZZEO Giuseppe	si	
5) COSTANTINO Angiolo		si	12) MISTRETTA Giuseppe	si	
6) GIOVANNIELLO Antonio	si		13) REALE Angelo		si
7) LEONE Franca Patrizia	si				

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Fra gli assenti sono giustificati (art. 289 del TULCP 4.2.1915 n. 148), i Signori Consiglieri: **Costantino Angiolo e Reale Angelo.**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Salvatore Vito nella sua qualità di Sindaco

~~xxxxxx Segretario Comunale xxxxxx~~

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 17, comma 68, lettera a, della legge 15 maggio 1997, n. 127) Il Segretario comunale signor **dr.ssa PALADINO MARISA** ..=====

- Nominati scrutatori i Sigg.

COMUNE DI CASTELBARONIA
 Prot. N. 2214
 Data 07.07.98
 Cat. ... Cl. ... Fasc.

LA SEDUTA E' PUBBLICA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati resi, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.90 n. 142, come modificato dall'art. 17 comma 85 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i pareri come di seguito riportati:

- Favorevole, per quanto concerne la regolarità tecnica: Geom. Nicola Saracino - Resp. Ufficio Tecnico
F.to

- Favorevole, per quanto riguarda la regolarità contabile: Sig. Euplio Bardaro - Respons. Ufficio Ragioneria
F.to

- In relazione all'art. 17, comma 68, legge 15 maggio 1997, n. 127 dr.ssa Paladino Marisa - Segretario Comunale
F.to

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 09 del 28/02/1998 ad oggetto. "Regolamento per l'esecuzione dei sistemi di alienazione dei beni immobiliari patrimoniali del Comune" ed il provvedimento di annullamento del CO.RE.CO. di Avellino prot. n. 680 del 13/03/1998 verb. N. 20 dec. N. 2/A;

CONSIDERATO che il predetto testo regolamentare è stato interamente sostituito dal testo che è all'esame del Consiglio Comunale denominato "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ALIENAZIONE DEI BENI COMUNALI", come predisposto "ex novo" dai competenti Uffici Comunali e composto complessivamente da n. 26 (ventisei) articoli;

RITENUTO di approvare il nuovo testo regolamentare dopo la relativa illustrazione del Sindaco;

VISTO l'art. 12 comma 2° della Legge 15 maggio 1997 n. 127;

VISTO l'art. 5 della Legge 08/06/1990 n. 142 ed il vigente Statuto Comunale;

CON VOTI unanimi e favorevoli, n. 11 presenti e votanti, contrari o astenuti nessuno, espressi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, in applicazione delle norme surrichiamate, l'allegato "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI" composto da complessivi n. 26 (ventisei) articoli, che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e viene sottoscritto in ogni sua pagina dal Sindaco e dal Segretario Comunale;
- 2) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al CO.RE.CO. di Avellino trattandosi di materia prevista dall'art. 17 comma 33° della Legge 15 maggio 1997 n. 127, entro i termini di legge;
- 3) **DI DARE ATTO** che ad intervenuta esecutività del presente deliberato si procederà alla ripubblicazione all'Albo Pretorio come prevista dall'art. 68 comma 4° del vigente Statuto Comunale.


COMUNE DI CASTEL BARONIA


PROVINCIA DI AVELLINO.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ALIENAZIONE
DEI BENI IMMOBILI

S O M M A R I O

	OGGETTO	
Art. 1	Oggetto del Regolamento.	14
2	Beni immobili di interesse storico e artistico	15
3	Competenze degli organi.	16
4	Perizie e stima dei beni.	17
5	Condizioni generali di vendita.	18
6	Modalità di vendita.	19
7	Gli incanti.	20
8	Pubblicità degli avvisi di gara.	21
9	Commissione di gara.	22
10	Offerte per procura e per persona da nominare.	23
11	Depositi di garanzia e per spese contrattuali.	24
12	Modalità della gara.	25
13	Estinzione di candela vergine	26
	Offerte mediante schede segrete.	
	Ripetizione della gara.	
	Verbale di gara.	
	Restituzione dei depositi.	
	Approvazione del verbale di gara	
	Pagamento del prezzo di vendita.	
	Vendita a trattativa privata.	
	Spese contrattuali.	
	Norme abrogate.	
	Pubblicità del regolamento e degli atti.	
	Entrata in vigore del regolamento.	
	Casi non previsti dal presente regolamento.	
	Rinvio dinamico.	

Il Segretario Comunale




IL SINDACO


- 2. La vendita, altresì, è effettuata, con l'osservanza delle seguenti condizioni generali:

a) la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, allo stesso titolo, coi medesimi oneri e nello stato e forma con la quale l'immobile è posseduto e goduto dal Comune;

b) qualunque responsabilità del Comune è limitata ai casi di evizione che privi l'acquirente della disponibilità e godimento in tutto o in parte dell'immobile acquistato;

c) l'acquirente s'intende obbligato per effetto del solo atto di aggiudicazione; gli obblighi dell'amministrazione sono subordinati al perfezionamento del contratto;

d) l'acquirente subentra in tutti i diritti e in tutti gli obblighi dell'amministrazione rispetto all'immobile;

e) sono a carico dell'acquirente i compensi che fossero dovuti in conseguenza di miglioramenti apportati sull'immobile dal conduttore, e a suo favore i compensi dovuti dal conduttore per deterioramenti arca;

f) il corrispettivo della vendita dovrà essere versato in unica soluzione, secondo i termini e le modalità stabilite dall'amministrazione;

g) la natura e l'entità delle garanzie che i concorrenti devono produrre per essere ammessi a presentare le offerte e per assicurare l'adempimento dei loro impegni, nonché il luogo in cui l'aggiudicatario dovrà eleggere il domicilio legale.

Art. 6

Modalità di vendita

1. La vendita dei beni si effettua mediante pubblici incanti o eventualmente, nella casistica prevista nel successivo art. 20, mediante trattativa privata, sulla base del valore di stima, in conformità a quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 7

Gli incanti

L'apertura degli incanti è resa nota mediante pubblici avvisi, nei quali sono indicati:

a) i beni da vendere, la loro situazione e provenienza;

b) il prezzo estimativo sul quale si aprono gli incanti e i termini di pagamento;

c) i diritti ed i pesi inerenti all'immobile;

d) l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui si procede agli incanti;

e) il luogo e l'ufficio in cui si eseguono gli incanti;

f) l'ufficio presso il quale sono ostensibili i documenti;

g) l'ammontare del deposito da farsi a garanzia delle offerte per essere ammessi a concorrere all'asta e quello presuntivo del deposito da effettuarsi dall'offerente in caso di aggiudicazione, nonché l'indicazione della tesoreria presso cui devono effettuarsi i depositi;

h) il massimo della prima offerta in aumento ed il minimo delle offerte successive qualora si proceda con il metodo di estinzione di candela vergine di cui al successivo art. 13;

i) l'avvertenza espressa se l'aggiudicazione sia definitiva o se sulla stessa siano ammessi successivi aumenti, non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione;

l) le principali condizioni di vendita di cui sia opportuno che si abbia cognizione;

m) il modo in cui si procede agli incanti, e cioè se mediante estinzione di candela vergine o mediante schede segrete;

n) l'indicazione, quando trattasi di incanto a schede segrete, che si farà luogo all'aggiudicazione anche quando si presenti un

Il Segretario Comunale
[Firma]



FELSTUDIOCO
[Firma]

solo offerente, la cui offerta sia almeno uguale al prezzo stabilito per l'incanto.

Art. 8

Pubblicità degli avvisi di gara

1. Gli avvisi degli incanti vengono resi noti mediante pubblicazione degli stessi con le seguenti modalità:

a) all'Albo Pretorio del Comune per almeno 30 giorni; per i beni il cui valore, accertato dell'Ufficio Tecnico Comunale, non superiore a lire 50.000.000.

Per utti i beni di valore superiore, oltre alla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni, si avranno le seguenti modalità:

b) all'Albo Pretorio della Provincia e dei Comuni limitrofi;

c) sul Bollettino ufficiale della Regione;

d) sul foglio degli annunci legali della Provincia;

e) per estratto, su uno o più quotidiani a diffusione locale qualora l'importo a base d'asta sia almeno pari a 2000 ECU e per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, qualora l'importo a base d'asta sia almeno pari a 1.000.000 di ECU:

2. Le pubblicazioni di cui alle lettere da b) a f) devono avvenire almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'incanto.

3. Tutti i termini di cui ai commi precedenti possono essere ridotti in caso di comprovata e motivata urgenza.

Art. 9

Commissione di gara

1. L'incanto ha luogo nell'ufficio indicato nell'avviso e la gara viene effettuata da apposita Commissione così composta:

a) Segretario Comunale, con funzioni di Presidente;

b) n. 2 dipendenti comunali, precisamente il responsabile dell'U.T.C. e dell'area di vigilanza, con funzioni di componenti;

2. Per le funzioni di verbalizzazione, verrà incaricato uno dei due componenti di cui al punto sub b).

Art. 10

Offerte per procura e per persona da nominare

1. Sono ammesse offerte per procura ed anche per persona da nominare. La procura deve essere speciale, fatta per atto pubblico, o per scrittura privata con firma autenticata da notaio, e sarà unita al verbale d'asta.

2. Allorché le offerte sono presentate o fatte a nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate.


3. L'offerente per persona da nominare dovrà dichiarare la persona per la quale ha presentato l'offerta e, questa dovrà accettare la dichiarazione, o all'atto dell'aggiudicazione firmandone il verbale o, al più tardi, nei tre giorni successivi, mediante atto pubblico o con firma autenticata da notaio. In mancanza di ciò l'offerente sarà considerato, a tutti gli effetti legali, come vero ed unico aggiudicatario.


4. In ogni caso, comunque, l'offerente per persona da nominare, sarà sempre garante solidale della medesima, anche dopo accettata la dichiarazione.

5. I depositi eseguiti dall'aggiudicatario rimangono vincolati, nonostante l'offerta sia stata fatta per persona da dichiarare e sia stata fatta ed accettata la dichiarazione.

Art. 11

Depositi di garanzia e per spese contrattuali

Il Segretario Comunale




IL SINDACO



1. Nessuno può partecipare all'asta se non comprovi di aver depositato, presso la Tesoreria comunale, a garanzia della sua offerta, il decimo del prezzo sul quale l'incanto viene aperto e l'ammontare presunto delle spese contrattuali indicato nell'avviso d'asta.

2. Il deposito potrà essere fatto in numerario o in rendita sul debito pubblico dello Stato.

3. Nessuno, per qualsiasi motivo, può essere dispensato dall'effettuare depositi di cui ai precedenti commi. Di ogni mancanza o carenza di detti depositi sono responsabili in solido chi presiede l'incanto e chi l'assiste come segretario.

4. Il deposito fatto dall'aggiudicatario a garanzia dell'offerta sarà considerato in acconto del prezzo di aggiudicazione, e, qualora eseguito in titoli di rendita sul debito pubblico, sarà convertito, a spese dello stesso aggiudicatario, in denaro contante.

Art. 12

Modalità della gara.

1. L'asta, secondo che le circostanze, l'importanza o la qualità del contratto lo facciano ritenere più vantaggioso per l'amministrazione, si tiene in uno dei seguenti modi:

- a) coi metodo di estinzione di candela vergine;
- b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi coi prezzo base indicato nell'avviso d'asta.

Art. 13

Estinzione di candela vergine

1. Quando l'asta si tiene coi metodo della estinzione delle candele, se ne devono accendere tre, una dopo l'altra: se la terza si estingue senza che siano fatte offerte, l'incanto è dichiarato deserto. Se invece nell'ardere di una delle tre candele si siano avute offerte, si dovrà accendere la quarta e si proseguirà ad accenderne delle altre sino a che si avranno offerte.

2. Quando una delle candele accese dopo le prime tre, come sopra è prescritto, si estingue ed è consumata senza che si sia avuta alcuna offerta durante tutto il tempo nel quale rimane accesa, e circostanze accidentali non abbiano interrotto il corso dell'asta, ha effetto l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente.

3. Le offerte devono essere fatte nella ragione decimale, da determinarsi nell'avviso d'asta o da chi vi presiede all'atto dell'apertura della medesima.

4. Al primo incanto non si può procedere ad aggiudicazione, se non si hanno offerte di almeno due concorrenti.

Art. 14

Offerte mediante schede segrete

1. Quando l'asta si tiene con il metodo delle offerte segrete, quest'ultime, unicamente alla prova dell'eseguito deposito, devono essere inviate all'amministrazione, ad esclusivo rischio del concorrente, per mezzo del servizio postale raccomandato. Tali offerte, per essere valide, devono pervenire, in piego sigillato, non più tardi del giorno precedente a quello fissato per la gara, entro l'ora stabilita nell'avviso.

2. Per le offerte che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo, non sono ammessi reclami. Ricevute tutte le offerte, l'autorità che presiede l'asta, nel giorno e nell'ora stabiliti nell'avviso di gara, apre i pieghi in presenza dei concorrenti, legge o fa leggere ad alta voce le offerte.

Il Sindaco
V. Palmieri



IL SINDACO
V. Palmieri

3. L'aggiudicazione ha luogo a favore di colui che ha presentato l'offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta.

4. L'aggiudicazione ha luogo anche quando sia stata presentata una sola offerta e questa non sia inferiore al valore stabilito a base d'asta.

5. Quando due o più concorrenti, presenti all'asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a partiti segreti o ad estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più opportuno il Presidente di gara. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario.

5. Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario.

Art. 15

Ripetizione della gara.

1. Nel caso che risulti infruttuoso il primo esperimento d'asta, si procede ad un secondo esperimento con le stesse condizioni e modalità di svolgimento del primo.

2. Qualora risultino infruttuosi due esperimenti d'asta e l'amministrazione, previa relazione del competente ufficio, ritenga che la diserzione non sia causata da eventuale elevatizza del prezzo medesimo, ma da altre cause, provvede per nuovi esperimenti di gara sullo stesso prezzo.

3. In caso contrario procede ad ulteriori esperimenti d'asta, con successive riduzioni, ciascuna delle quali non può eccedere il decimo del valore di stima.

Art. 16

Verbale di gara

1. L'esito della gara deve risultare da processo verbale che, sotto la sorveglianza del Presidente della commissione di gara, viene redatto da uno dei componenti della commissione all'uopo incaricato.

2. Dal processo verbale deve risultare:

a) l'ora, il giorno, il mese e l'anno in cui si effettua la gara;

b) le generalità e la qualifica di chi presiede e di chi assiste alla gara;

c) il valore a base d'asta;

d) le generalità, la residenza o il domicilio di ciascun offerente;

e) le offerte avanzate o pervenute ed il prezzo offerto;


f) la indicazione se l'offerta è fatta in nome proprio, o per procura, o per persona da nominare;

g) l'aggiudicazione dell'immobile fatta al migliore offerente con la indicazione del prezzo e del trasferimento della proprietà dell'immobile, ai patti ed alle condizioni stabilite dalla legge e dall'avviso di gara.

3. Chiusa la gara, il Presidente dichiara aggiudicatario il migliore offerente, appone la propria firma al verbale e cura che lo stesso sia sottoscritto da tutti i componenti la commissione, dal dipendente che funge da segretario, dall'aggiudicatario e dalla persona dichiarata che sia presente, qualora l'offerta e l'aggiudicazione siano state fatte per persona da nominare.

4. Qualora l'aggiudicatario si rifiuti di firmare il verbale, se ne fa menzione nel verbale stesso. Qualora non siano state presentate offerte o le stesse non siano state ritenute ammissibili a norma di legge e del presente regolamento, si compila un processo verbale di asta deserta.

Il Segretario Comunale



IL SINDACO



Art. 17

Restituzione dei depositi

1. I depositi effettuati, agli effetti del precedente art. 1 dai concorrenti che non sono rimasti aggiudicatari, sono immediatamente restituiti dal tesoriere del Comune, dietro ordine, posto sul retro delle rispettive ricevute, firmate dal Presidente della gara.

Art. 18

Approvazione del verbale di gara

1. Proclamata l'aggiudicazione definitiva, il verbale di gara con tutti i relativi atti e documenti viene immediatamente rimesso alla Giunta comunale per la definitiva approvazione con apposita deliberazione.

2. Il processo verbale di aggiudicazione e la delibera di approvazione della Giunta comunale sono notificati all'acquirente.

Art. 19

Pagamento del prezzo di vendita

1. Entro 30 giorni da quello in cui gli è stata notificata la intervenuta approvazione del verbale di aggiudicazione, l'acquirente deve versare presso la Tesoreria comunale il prezzo di aggiudicazione.

2. Il deposito effettuato a garanzia dell'offerta viene computato in acconto sul prezzo di aggiudicazione.

3. Dell'avvenuto versamento dovrà essere consegnata quietanza al competente servizio comunale.

4. Dal giorno dell'avvenuta aggiudicazione, l'acquirente subentra nel godimento dei frutti, in tutti i diritti ed azioni spettanti al Comune e nell'obbligazione del pagamento delle imposte e di ogni altro onere.

5. L'acquirente non potrà entrare nel possesso materiale dei beni acquistati prima dell'avvenuta stipulazione del contratto di compravendita.

Art. 20

Vendita a trattativa privata

1. L'amministrazione può procedere alla vendita a trattativa privata, qualora lo ritenga conveniente, degli immobili per i quali si siano verificate una o più diserzioni di incanti.

2. La facoltà di cui al comma precedente è ammessa purché il prezzo e le condizioni dell'asta o dell'ultima asta andata deserta non subiscano variazioni se non a vantaggio dell'amministrazione.

3. Le offerte che fossero presentate devono essere accompagnate dalle quietanze del Tesoriere comunale, comprovanti gli avvenuti depositi di garanzia (pari a 1/10 del prezzo offerto) e delle spese contrattuali.

4. Nel caso in cui vengano presentate più offerte, l'amministrazione, ove non ritenga opportuno ripetere il pubblico incanto, indice, tra gli offerenti, una licitazione privata sulla base della maggiore offerta ricevuta.

5. La vendita viene deliberata a favore di chi abbia presentato la migliore offerta in aumento.

6. L'esito della licitazione deve risultare da apposito processo verbale da approvarsi da parte della Giunta comunale.

7. Quando sia stata presentata una sola offerta o i concorrenti partecipanti alla licitazione non abbiano migliorato l'offerta sulla quale la licitazione fu aperta, la vendita viene conclusa a trattativa privata nei confronti dell'unico offerente o di colui sulla cui offerta è seguita la licitazione risultata infruttuosa.

Il Segretario Comunale
[Handwritten Signature]



IL SINDACO
[Handwritten Signature]

8. Il contratto è stipulato dal Segretario comunale.

9. Per il pagamento del prezzo si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 19.

10. I beni disponibili per la vendita il cui valore di stima non eccede L. 6.000.000 (lire seimilioni) o comunque sono di esigue dimensioni, possono essere alienati a trattativa privata, anche senza preventivo esperimento di pubblico incanto, dietro semplice richiesta dell'interessato qualora per ragioni o circostanze speciali l'amministrazione lo ritenga opportuno e conveniente (es. caso in cui il privato per immobile di sua proprietà ha subito espropriazione non indennizzata, sia essa anche solo parziale ed anche se con la richiesta si configura atto di vendita-permuta).

11. In presenza di due o più offerte per lo stesso acquisto e sempre che non vi siano ragioni speciali per cui l'amministrazione ritenga conveniente trattare con una determinata persona o sperimentare l'asta pubblica, viene indetta, tra gli offerenti, una licitazione privata, con le modalità di cui ai precedenti commi.

Art. 21

Spese contrattuali

1. Tutte le spese d'asta e contrattuali, nonché quelle da esse dipendenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'aggiudicatario. Nelle spese contrattuali si comprendono anche quelle di stampa e di pubblicazione, affissione e inserzione, obbligatorie ai sensi del presente regolamento.

Art. 22

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 23

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 24

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.), e dopo la ripubblicazione all'Albo Pretorio per ulteriori 15 (quindici) giorni così come previsto dal vigente Statuto comunale.

Art. 25

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) il Regolamento dei contratti;
- d) il Regolamento di contabilità.

Art. 26

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

Il Segretario Comunale
[Firma]



IL SINDACO
[Firma]

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Il Segretario Comunale
[Handwritten signature]



IL SINDACO

[Handwritten signature]

Si attesta che la spesa di cui al presente atto è coperta finanziariamente ed è stato registrato l'impegno sul cap. del corrente bilancio finanziario.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il responsabile dell'Ufficio ragioneria
(Sig. Bardaro Euplio)

Il Sindaco
F.to Vito Salvatore

Il Consigliere Anziano
F.to Mistretta Giuseppe

Il Segretario Comunale
F.to Paladino Marisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,
ATTESTA

— che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 23 GIU. 1998 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 47, comma 1, legge n. 142/1990);
- E' stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n. 244, in data 23 GIU. 1998:
 - in quanto trattasi di materia prevista dall'art. 17, comma 33, della legge n. 127/1997;
 - per iniziativa della Giunta Comunale (art. 17, comma 34, legge 127/1997);
 - a richiesta dei signori consiglieri (art. 17, commi 38 e 39 legge n. 127/1997).

Dalla Residenza Municipale, li 23 GIU. 1998

Il Segretario Comunale
F.to Paladino Marisa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dalla Residenza Municipale, li 23 GIU. 1998



Il Segretario Comunale
[Signature]

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,
ATTESTA IL VIGILE MESSO
COMUNE DI CASTEL BARONIA
(Prov. di Avellino)

— che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 15 23-07-98
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 47, comma 2, legge 142/1990);
 - decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo (art. 17, comma 40, legge n. 127/1997);
 - essendo stati trasmessi in data 08-07-98, i chiarimenti richiesti dal Co.Re.Co. in data 24-07-98, (art. 17, comma 42, legge n. 127/1997);

senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;

- avendo l'organo di controllo, con lettera n. Castel Baronia data 24-07-98 (comunicato di 24-07-98) non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 17, comma 40, legge n. 127/1997);
- Ha acquistato efficacia il giorno 15, avendo il Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n. 1259, in data 23-07-98 (art. 17, comma 39, legge n. 127/1997);

- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art. 47, comma 1, legge 142/1990, per quindici giorni consecutivi dal 15 al 30

Dalla Residenza Municipale, li 1 LUG. 1998

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dalla Residenza Municipale, li 1 LUG. 1998

Il Segretario Comunale

